REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LE TARIFFE

Edizione n° 3, Revisione n° 0, del 27 settembre 2024

Edizione	Revisione	Data	Motivo dell'aggiornamento
3	0	27/09/2024	Aggiornamento dei parametri tariffari e dei servizi tariffabili.

SOMMARIO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: Applicabilità 7
ART. 2: Prestazioni non previste 8
ART. 3: Preventivo deposito dei diritti 8
ART. 4: Pagamento delle fatture 8
ART. 5: Prestazioni non effettuate o completate 9
ART. 6: Disposizioni attuative, controversie e reclami 9
ART. 7: Spese, diritti accessori e oneri per il trattamento di missione del personale ENAC 10
ART. 8: Arrotondamenti 10

CAPO II: DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLE PRODUZIONI AERONAUTICHE

ART. 9: Sorveglianza di produzione aeromobili 11
ART. 10: Sorveglianza di produzione motori 12
ART. 11: Sorveglianza di produzione eliche 13
ART. 12: Sorveglianza di produzione parti 13
ART. 13: Sorveglianza di produzione di costruzioni in partnership 14
ART. 14: Liquidazione dei diritti per Imprese di costruzione 15
ART. 15: Accertamenti effettuati per conto EASA 15
ART. 16: Omologazione ed approvazione modifiche 15
ART. 17: Permessi di volo ed autorizzazioni al volo 15
ART. 18: Attestazioni varie 16
ART. 19: Importazioni aeromobili, motori, eliche 16
ART. 20: Trasferimento aeromobili di Stato 17
ART. 21: Diritti di Prestazione 17

CAPO III: DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DEGLI AEROMOBILI IN ESERCIZIO

ART. 22: Aeromobili impiegati in attività di Trasporto aereo commerciale di passeggeri e merci aventi capacità superiore a o uguale a 20 posti per passeggeri o peso massimo al decollo superiore a 10.000 Kg 17

ART. 23: Aeromobili impiegati in attività di Trasporto aereo commerciale di passeggeri e merci aventi capacità inferiore a 20 posti passeggeri o peso massimo al decollo uguale o inferiore a 10.000 Kg 19

ART. 24: Aeromobili impiegati in “Operazioni specializzate commerciali” (SPO) e Operazioni antincendio (COAN) e Scuola 20

ART. 25: Aeromobili non impiegati in attività di Trasporto aereo commerciale, in Operazioni specializzate commerciali (SPO) o Scuola 21

ART. 26: Attività di sorveglianza degli aeromobili in esercizio tariffabili ai sensi degli articoli 23,24,25 22

ART. 27: Alianti 22

ART. 28: Locazione e noleggio di aeromobili, motori ed eliche 23

CAPO IV: DIRITTI PER LE LICENZE E LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE

ART. 29: Licenze e Certificazione delle Imprese e del Personale 25

ART. 30: Diritti per la certificazione di Organizzazione di Progettazione di Aeromobili 25

ART. 31: Organizzazione per la produzione 27

ART. 32: Organizzazione per la produzione senza privilegio di emissione di certificati di approvazione 28

ART. 33: Imprese di manutenzione, Centri Verifica e Ripiegamento Paracadute, Laboratori 28

ART. 34: Imprese di addestramento tecnico 29

ART. 35: Imprese di addestramento personale navigante e non 29

ART. 35 bis: Approvazione corsi 30

ART. 36: Operatori Aerei, Operatori soggetti ad Autorizzazioni o Dichiarazione e Organizzazioni per l’aeronavigabilità continua 30

ART. 37: Licenze di esercizio 31

ART. 38: Operazioni specializzate commerciali – Autorizzazioni temporanee per operatori dell’Unione europea 32

ART. 39: Licenze e certificazioni del Personale 32

CAPO V: DIRITTI ACCESSORI

ART. 40: Assistenza tecnica all'Industria 34

ART. 41: Prestazioni peritali 34

ART. 42: Diritti per prestazioni scientifiche didattiche e similari 35

ART. 43: Collaudi ed Ispezioni delle Stazioni Radio di Bordo 36

ART. 44: Dichiarazioni e duplicati di documenti 36

ART. 45: Immatricolazione ed Esercenza degli Aeromobili 36

ART. 46: Dispositivi per l'addestramento a terra 37

ART. 47: Iscrizione all'Albo della Gente dell'Aria 38

CAPO VI: DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AEROPORTUALI

ART.48: Infrastrutture impianti e sistemi 38

ART. 49: Programmi, piani ex art. 17 Legge 135/97, piani di sviluppo, piani regolatori 41

CAPO VII: DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

ART. 50: Diritti per la certificazione dell'aeroporto 41

ART. 51: Diritti per le attività varie di sorveglianza 42

ART. 52: Gestioni Aeroportuali 42

ART 53: Valutazioni di rischio 43

CAPO VIII: DIRITTI SULLE ATTIVITA' RELATIVE ALLO SPAZIO AEREO

ART.54: Certificazione organizzazioni 43

ART. 55: Licenze e certificazione del personale 44

ART. 56: Altre attività soggette a fatturazione 44

ART 57: Attività aeree minori e manifestazioni aeree 45

CAPO IX: DIRITTI SULLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE DI ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI

ART. 58: Certificazione d'impresa 45

ART. 59: Sorveglianza 46

CAPO X: DIRITTI INERENTI L'ATTIVITA' PER I CONTROLLI DI SICUREZZA

ART.60: Security 46

CAPO XI: DIRITTI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI MEDICINA AERONAUTICA

ART.61: Centri Aeromedici (AeMC) 48

ART.62: Esaminatori Medici (AME) 49

CAPO XII: DIRITTI SU ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA OPERATORI UAS

ART.63: Registrazione UAS 49

ART.64: Entità Riconosciute per l'addestramento dei Piloti UAS 49

ART.65: Light UAS Certificate (LUC) 50

ART.66: Diritti per Attività varie 50

ART.67: Attività aeromodellistica 50

CAPO XIII: AUTORITA' DI NOTIFICA

ART 68: Diritti di Notifica 51

CAPO XIV: DIRITTI SULLE ATTIVITA' RELATIVE AL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI PERICOLOSE

ART. 69**:** Organizzazioni di Addestramento per il Trasporto aereo delle merci pericolose 51

ART.70: Diritti per il Rilascio di specifiche Autorizzazioni (Esenzioni/Approvazioni) 52

ART.71: Diritti per Attività ispettiva sulle organizzazioni della filiera delle Merci Pericolose 52

CAPO XV: NORME FINALI

ART.72: Entrata in vigore 52

ALLEGATO A – NOTA BIBLIOFRAFICA -RIFERIMENTI NORMATIVI 53

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Applicabilità

1. Il presente regolamento per le tariffe si applica alle prestazioni effettuate dall'ENAC in base alle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di trasporto aereo.
2. Nella individuazione delle tariffe l'Ente tiene conto dei costi sostenuti per l'erogazione della prestazione.
3. Le fatture vengono di norma emesse al termine della prestazione, o al momento della richiesta di acconto. Per le prestazioni continuative di durata superiore a 12 mesi i diritti si intendono annuali, fatto salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. Nel caso di prestazioni riguardanti commesse e forniture di particolare rilevanza per valore, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale può determinare un diverso valore del diritto sulla base dei costi sostenuti da ENAC per effettuare la prestazione. La delibera viene sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.250/97.
5. Su proposta del Direttore Generale il coefficiente "P" è fissato periodicamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC e trasmesso ai Ministeri vigilanti per l'approvazione.
6. Il valore del coefficiente "P" fissato dal presente Regolamento è pari a **1,15**.
7. Avuto riguardo all'andamento del settore, il Direttore Generale può procedere all'aggiornamento annuale dei corrispettivi fissati dal presente Regolamento, in base al tasso di inflazione programmato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva approvazione dei Ministeri vigilanti.
8. Il Direttore Generale può disporre, motivatamente, rimodulazioni tariffarie, non eccedenti la misura del +/-12%, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva approvazione dei Ministeri vigilanti.
9. L'Ente può adottare una scontistica tariffaria da applicare agli utenti, in ragione dei seguenti criteri:
    - Volumi di attività generati dall'utenza;
    - Regolarità dei pagamenti per prestazioni già effettuate;
    - Natura delle prestazioni, programmate/non programmate;
    - Solidità finanziaria degli utenti.

10. In merito agli aspetti normativi e alla loro applicazione agli articoli del presente regolamento si rimanda alla Nota bibliografica (**Allegato A**), aggiornata secondo necessità.

ART. 2
Prestazioni non previste

1. I diritti che competono all'Ente per eventuali prestazioni non espressamente previste dalle tariffe del presente regolamento, conseguenti all'applicazione di Regolamenti comunitari (EU), sono determinati con disposizione del Direttore Generale, che ne cura la informativa al Consiglio di Amministrazione, in base a criteri analogici che tengono conto dei costi sostenuti per la prestazione.
2. Nel caso di non applicabilità dei criteri analogici di cui al comma precedente e nelle more di una specifica formulazione nel regolamento delle tariffe, il Direttore Generale, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, può stabilire, con disposizione, il diritto in base all'articolo 21.
3. I Direttori centrali competenti per materia provvedono alla istruttoria tecnica finalizzata alla fissazione dei diritti di cui ai precedenti commi 1 e 2, coordinando le strutture sottordinate.

ART. 3
Preventivo deposito dei diritti

1. Tutte le strutture dell'ENAC che svolgono attività soggetta a fatturazione esigono il preventivo deposito calcolato sulla base del presumibile ammontare dei diritti e delle spese inerenti alla prestazione richiesta.
2. Nel caso di prestazioni con cadenza periodica nel corso dell'anno i competenti uffici dell'Ente determinano all'inizio del periodo l'ammontare del preventivo deposito tenendo conto del complesso delle prestazioni. Nei casi di importi particolarmente rilevanti l'importo può essere frazionato sulla base delle prestazioni erogate.

ART. 4
Pagamento delle fatture

1. Il pagamento delle fatture emesse dall'ENAC deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 decorrono automaticamente, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs.231/2002, gli interessi senza costituzione in mora del debitore.
3. Il pagamento viene imputato secondo le disposizioni di cui agli articoli 1193 e 1194 del c.c. Il saggio d'interesse è determinato in misura pari al tasso d'interesse

stabilito dall'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2002. Non sono dovuti interessi per importi inferiori a € 10,33.

4. Decorsi ulteriori trenta giorni senza che la fattura sia stata pagata sarà dato inizio alla procedura di recupero crediti tramite l'ufficio legale.

5. Per i casi di inadempienza nel pagamento delle fatture resta comunque salva la facoltà dell'ENAC, di rifiutare il rilascio delle certificazioni, approvazioni, autorizzazioni o degli altri documenti richiesti, ovvero non effettuarne la convalida o dichiararne la decadenza per morosità.

ART. 5
Prestazioni non effettuate o completate

1. I diritti stabiliti dal presente regolamento ed il rimborso delle spese competono all'ENAC anche se la prestazione, sia essa necessaria o richiesta, non sia stata effettuata completamente, ovvero non sia stato effettuato il collaudo finale, ovvero non sia rilasciato alcun documento da parte dell'Ente, purché ciò sia dipeso dal comportamento del richiedente

ART. 6
Disposizioni attuative, controversie e reclami

1. Il Direttore Generale impartisce le disposizioni generali di attuazione del presente regolamento e risolve le eventuali questioni controversie circa la sua applicazione.

2. I reclami, diretti ad ottenere il rimborso di somme che gli utenti ritengano indebitamente pagate sono rivolti al Direttore Generale che provvede, previa istruttoria dei competenti uffici e dell'ufficio legale, entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.

3. L'operatore può interpellare l'ENAC per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e di proprio interesse relativamente all'applicazione delle disposizioni tariffarie quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza, per le quali l'Ente non abbia già fornito soluzione attraverso la pubblicazione delle FAQ, sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tariffarie applicabili alle medesime.

4. L'ENAC risponde alle istanze di cui al comma 3 nel termine di novanta giorni. Il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'ENAC, della soluzione eventualmente prospettata dall'istante.

5. La presentazione dell'istanza di cui al comma 3 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme del presente regolamento, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. I diritti dovuti per la prestazione di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento.

ART. 7
Spese, diritti accessori e oneri per il trattamento di missione del personale ENAC

1. I diritti per le prestazioni dell'ENAC, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'articolato, sono comprensivi delle spese per il rilascio dei relativi documenti e coprono le spese relative alle prestazioni tecniche ed amministrative indicate al comma 2. In particolare i diritti del presente regolamento sono comprensivi di:

   - piccole spese diverse (postali, telefoniche, etc.);
   - spese di laboratorio;
   - spese di copia e di stampa;
   - documenti, ricevute, etc., secondo le prescrizioni di legge in materia.

2. Per le spese di cui al comma precedente viene riconosciuto un importo forfetario determinato nella misura del 2% dei diritti.
3. Al fine di garantire la semplificazione e la trasparenza delle procedure per l'emissione delle fatture, le prestazioni effettuate in ambito nazionale fuori sede, per le quali è riconosciuta una diaria ed il rimborso delle spese di accesso (missioni oltre i 15 Km dalla sede di servizio) vengono maggiorate del 5%, fino ad un importo massimo di €. 2.000,00. La maggiorazione è applicata a titolo di recupero dei costi sostenuti per le missioni del personale ENAC, in applicazione della normativa di riferimento in materia e della Circolare amministrativa "*Missioni del personale, criteri generali, profili autorizzativi, regole operative e norme sulle spese e sui rimborsi*".
4. Per le missioni svolte fuori dall'Italia, ai diritti dovuti per le prestazioni rese devono essere aggiunte le spese di accesso e le spese di missione, determinate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente di riferimento e dalla Circolare amministrativa di cui al precedente comma 3.
5. Restano a carico degli utenti gli oneri previsti dalle disposizioni di natura fiscale.

ART. 8
Arrotondamenti

1. L'importo di ciascuna fattura è arrotondato all'euro per difetto o per eccesso a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazioni fino a € 0.50 o superiori a € 0.50.

CAPO II

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLE PRODUZIONI AERONAUTICHE

ART.9
Sorveglianza di produzione aeromobili

1. I diritti relativi alla sorveglianza sulla produzione di aeromobili sono determinati in funzione del peso massimo al decollo W dell'aeromobile dalla relazione:

$$D= P*C*W$$

Il valore di C è determinato, in funzione del peso W, come segue:

- per W minore o eguale a 1000 Kg, C = 0,39, in questi casi si assume nella formula precedente sempre W = 1000;
- per W maggiore di 1000 Kg, il valore di C è definito nelle tabelle che seguono:

Peso W in Kg		
DA	**A**	**Coefficiente C**
1001	1500	0,52
1501	2000	0,76
2001	2500	0,93
2501	3000	1,07
3001	3500	1,18
3501	4000	1,28
4001	4500	1,37
4501	5000	1,44
5001	5500	1,51
5501	6000	1,57
6001	6500	1,63
6501	7000	1,68
7001	7500	1,73
7501	8000	1,78
8001	8500	1,82
8501	9000	1,86
9001	9500	1,90
9501	10000	1,93
10001	10500	1,97
10501	11000	2,00
11001	11500	2,03
11501	12000	2,06

Peso W in Kg		
DA	**A**	**Coefficiente C**
12001	20000	2,0
20001	30000	1,90
30001	40000	1,80
40001	50000	1,75
50001	60000	1,70
60001	70000	1,67
70001	80000	1,64
80001	90000	1,61
90001	100000	1,59
100001	200000	1,51
200001	300000	1,40
300001	400000	1,34
400001	500000	1,30

2. Per la produzione di elicotteri, convertiplani, VTOL e simili, in considerazione della complessità dei processi e dei prodotti e del conseguente impegno richiesto, i diritti sono moltiplicati per un coefficiente pari a 2,5.

3. I diritti per la sorveglianza della produzione di aeromobili sono comprensivi dei diritti sulla sorveglianza della produzione di parti o/*e* dei diritti di accettazione dei motori, delle eliche installati sugli aeromobili prodotti.

4. I diritti sulla sorveglianza della costruzione di aeromobili amatoriali, per i quali l'ENAC effettua una sorveglianza diretta, sono calcolati in base all'art. 21. Nel calcolo dei diritti si applica un coefficiente moltiplicativo pari a 0,80.

5. I diritti dell'ENAC per le operazioni di sorveglianza di costruzione di aeromobili di specie diversa da quelle sopra indicate sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento. Detti diritti non possono comunque essere inferiori al doppio della tariffa del comma 1 precedentemente indicata. Sono compresi nei diritti di cui al presente articolo i diritti per il rilascio del certificato di Navigabilità per aeromobile di nuova costruzione.

ART. 10
Sorveglianza di produzione motori

1. I diritti per la sorveglianza sulla produzione di motori sono determinati in funzione della potenza massima o della spinta statica massima, quali risultano dalle caratteristiche di omologazione, in base alla seguente tariffa.

   D =P *2,28 * (PO o S) per Turboalberi (elicotteri)

   D = P *****1,37 * (PO o S) per turboeliche e turbogetti

D = P * 0,91* (PO o S) per motori alternativi

dove:

PO = potenza (hp) (*)
S = spinta (kg) (*)

(*) applicabile in funzione del tipo di propulsione.

2. I diritti per la sorveglianza sulla produzione di motori sono comprensivi dei diritti sulla sorveglianza della costruzione degli accessori installati sul motore o dei diritti di accettazione degli stessi.

ART. 11
Sorveglianza di produzione eliche

1. I diritti per la sorveglianza sulla produzione di eliche sono determinati in funzione della potenza massima di impiego, quale risulta dalle caratteristiche di omologazione, dalla seguente tariffa.

   D = P *0,002 * PO

   dove: PO = potenza (hp)

2. I diritti per la sorveglianza sulla produzione di eliche sono comprensivi dei diritti sulla sorveglianza della costruzione degli accessori installati sull'elica o dei diritti di accettazione degli stessi.
3. I diritti derivanti dall'applicazione della presente tariffa non possono comunque essere inferiori al diritto minimo stabilito dall'art. 21 per ciascuna operazione.

ART. 12
Sorveglianza di produzione parti

1. I diritti dovuti per la sorveglianza sulla produzione di parti di ricambio, di pertinenze, di accessori sono determinati sulla base del valore complessivo della produzione oggetto della certificazione. I predetti diritti sono determinati per scaglioni di valore di produzione complessivo, in applicazione della seguente relazione:

   D = P * DS

   Il valore di DS è ricavabile dalla seguente tabella:

Valore della produzione (€) (V)		Coefficiente	(DS) Diritto di sorveglianza (€)
Maggiore di (X 1.000)	Fino a (X 1.000)	(Per mille)	
0	100.000	4,3	0,43% del valore della produzione
Oltre 100.000	150.000	4	430.000 + 0,40% sulla produzione eccedente 100.000.000
Oltre 150.000	200.000	3,5	630.000 + 0,35% sulla produzione eccedente 150.000.000
Oltre 200.000	250.000	2,5	805.000 +0,25% sulla produzione eccedente 200.000.000
Oltre 250.000	300.000	1,5	930.000 +0,15% sulla produzione eccedente 250.000.000
Oltre 300.000	350.000	1	1.005.000 + 0,1% sulla produzione eccedente 300.000.000
Oltre 350.000	400.000	0,5	1.055.000 + 0,05% sulla produzione eccedente 350.000.000
Oltre 400.000	450.000	0,25	1.080.000 + 0,025% sulla produzione eccedente 400.000.000
Oltre 450.000	500.000	0,125	1.092.000 + 0,0125% sulla produzione eccedente 450.000.000
Oltre 500.000		0,0625	1.098.750 + 0,00625% sulla produzione eccedente 500.000.000

2. Il valore (V) è riferito al valore della produzione oggetto di sorveglianza per l'anno di riferimento ed è espresso in euro. Il valore viene determinato all'inizio dell'anno e può essere modificato in caso di variazione di produzione. Per nuove imprese il valore (V) è determinato all'inizio dell'attività di sorveglianza. Il valore (V) viene dichiarato dal legale rappresentante della ditta di costruzione richiedente. L'Ente si riserva la facoltà di procedere a verifiche ed accertamenti in merito alla congruità di quanto dichiarato. In caso di maggior valore accertato si procede al conguaglio della differenza.

ART. 13
Sorveglianza di produzione di costruzioni in partnership

1. Nel caso di costruzioni di prodotti su licenza, effettuate nell'ambito di accordi di partnership, per i quali il costruttore non è anche il detentore del certificato di omologazione, la determinazione del diritto, secondo gli articoli 10,11 e 12, tiene

conto della quota parte del prodotto e/o di processo produttivo effettivamente realizzato presso l'impresa.

ART. 14
Liquidazione dei diritti per Imprese di costruzione

1. Per le imprese certificate per la produzione di aeromobili, motori, eliche o parti e se autorizzate alla emissione dei certificati di approvazione di parti, la liquidazione dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 ha luogo a scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati con riferimento alla produzione prevista per l'anno a riferimento e successivo conguaglio da farsi alla fine dell'anno o, se del caso, alla scadenza dei periodi adottati per la corresponsione degli acconti.

ART. 15
Accertamenti effettuati per conto EASA

1. Per l'attività effettuata per conto di EASA, finalizzata al rilascio di certificazioni emesse direttamente dall'EASA, i diritti sono determinati con riferimento all'Accordo di Partenariato sottoscritto da ENAC ed EASA.
2. I diritti per le prestazioni effettuate per conto EASA non includono le spese di cui al terzo comma dell'Art.7, in quanto determinate in base all'Accordo di Partenariato EASA – ENAC.

ART. 16
Omologazione ed approvazione modifiche

1. I diritti per la omologazione di aeromobili che rientrano nelle competenze dell'ENAC sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento.
2. Per l'approvazione di progetti di modifica degli aeromobili, di cui all'Annesso I del Regolamento UE 2018/1139, competono all'ENAC i diritti di cui all'art. 21.
3. I diritti per le verifiche relativamente alla gestione della aeronavigabilità continua da parte del detentore il certificato per gli aeromobili, sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento.

ART. 17
Permessi di volo ed autorizzazioni al volo

1. I diritti per il rilascio e rinnovo dei permessi di autorizzazione al volo sono determinati in base all'art. 21 del presente regolamento con l'esclusione:
   a. degli "aeromobili da amatore", per i quali i diritti per il rilascio e rinnovo sono

pari ai diritti di cui all'art. 21, moltiplicati per un coefficiente 0,20.

b. dei velivoli privi del titolare del certificato di omologazione (denominati "orfani") o di provenienza militare o storici, per i quali i diritti per il rilascio e mantenimento sono determinati in accordo all'art. 25 comma 3 del presente regolamento.

2. Per l'effettuazione di attività di volo sperimentali o consegna ai clienti (Codice della Navigazione art. 754), i diritti dovuti per gli accertamenti necessari per il rilascio delle marche temporanee e per la verifica del mantenimento delle condizioni alla base del rilascio delle marche temporanee, sono determinati in base all'art. 21 del presente regolamento.

3. Per le autorizzazioni stagionali rilasciate sui diritti di traffico, relative ai voli commerciali, è dovuto un diritto fisso di € 110 per singola autorizzazione di linea e charter.

ART. 18
Attestazioni varie

1. I diritti per il rilascio di attestazioni di conformità per le parti sono determinati in base all'art. 21 del presente regolamento.

2. I diritti per il rilascio di esenzioni regolamentari o deroghe sono determinati in base all'articolo 21 del presente regolamento.

ART. 19
Importazioni aeromobili, motori, eliche

1. Nel caso di aeromobili provenienti da Paesi esteri compresi quelli della Unione europea, competono all'ENAC i diritti di accettazione determinati in funzione del peso massimo al decollo W dell'aeromobile in base alla relazione:

   $D = P^{*} 0,35^{*} W$

2. Per gli aeromobili immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale (R.A.N.) il diritto di cui al comma 1 non è dovuto.

3. Nel caso di motore importato competono all'ENAC i diritti di accettazione determinati in funzione della potenza PO o della spinta S erogata, in base alla relazione:

   $D = 1,57 * P * (PO \text{ o } S)$ per turboalberi (elicotteri)

   $D = 0,75 * P * (PO \text{ o } S)$ per turboeliche e turbogetti

D = 0,82 * P * (PO o S) per motori alternativi

4. Nel caso di importazione di eliche competono all'ENAC i diritti di accettazione per singola elica, calcolati in base al valore da nuovo, in applicazione di quanto definito nel precedente art. 11 punto 1, ridotti del 50 per cento.

5. I diritti derivanti dall'applicazione della presente tariffa non possono comunque essere inferiori al diritto minimo di cui all'art. 21 per ciascuna operazione.

ART. 20
Trasferimento aeromobili di Stato

1. Per le operazioni inerenti al rilascio di certificati dell'ENAC agli aeromobili di Stato di cui all'art.748 del codice della navigazione da immatricolare nel R.A.N., nonché a motori ed eliche destinati o appartenenti a detti aeromobili e da immettere all'impiego su aeromobili immatricolati nel R.A.N., si applicano i diritti di cui all'art. 21 per attività di accettazione.

ART. 21
Diritti di Prestazione

1. Nei casi in cui si fa rinvio al presente articolo, è dovuto all'ENAC un diritto di € 110,00 per ogni ora, o frazione di ora, di attività.

2. Nei casi in cui competa un diritto fisso determinato in base al presente articolo, esso è pari ad € 110.

CAPO III

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DEGLI AEROMOBILI IN ESERCIZIO

ART. 22
Aeromobili impiegati in attività di Trasporto aereo commerciale di passeggeri e merci aventi capacità superiore a o uguale a 20 posti per passeggeri o peso massimo al decollo superiore a 10.000 Kg.

1. I diritti annui per le operazioni inerenti alla sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del Certificato di Navigabilità degli aeromobili sono determinati, per ogni anno e per ciascun aeromobile sulla base delle tabelle seguenti:
   Aeromobili con propulsione a reazione - Tabella A

Spinta (Kg.) Maggiore di:	Fino a:	Ore Minime	Diritto Minimo (DM) (Euro)	Diritti Orario (DO) (per ora di volo) (Euro)
0	10000 (**)	1500	9000	6,00
10001	20000	1800	16200	9,00
20001	30000	1900	19950	10,50
30001	40000	2000	25000	12,50
40001	50000	2200	33000	15,00
50001	65000	2400	38400	16,00
65001	80000	2600	45500	17,50
80001	95000	2700	52650	19,50
da 95001 e oltre		2800	56000	21,50

(**): solo per aeromobili aventi capacità superiore o uguale a 20 posti passeggeri

Aeromobili con propulsione ad elica - Tabella B

Peso Massimo al decollo (Kg) Da:	A:	Ore Minime	Diritto Minimo (DM) (Euro)	Diritto Orario (DO) (per ora di volo) (Euro)
10001	20000	1560	5460	3,50
20001	30000	1750	7875	4,50

2. I diritti sono in funzione delle ore volate per anno dal singolo aeromobile e sono calcolati come segue:

a. Per le ore volate inferiori o uguali alle ore minime corrispondenti in tabella A alla spinta totale o al peso massimo al decollo dell'aeromobile tabella B, il diritto è pari al diritto minimo**,** determinato dalla seguente relazione:

$$D = P * DM$$

b. Per le ore volate superiori alle ore minime corrispondenti alla spinta totale tabella A o al peso massimo al decollo dell'aeromobile tabella B, il diritto è determinato dalla seguente relazione:

$$D = P * DO * \text{Ore di volo}$$

3. Il diritto orario è il diritto per ogni ora di volo in eccedenza alle ore minime riportate in tabella. Nel computo delle ore di volo debbono essere incluse tutte quelle effettivamente totalizzate, per qualsiasi motivo, dall'aeromobile nel corso dell'anno solare.

4. Il computo dei diritti per periodi di esercenza inferiori ad un anno solare viene effettuato per singolo aeromobile in dodicesimi. I diritti annui non sono dovuti in caso di sospensione di validità del Certificato di Navigabilità per un periodo

superiore all'anno solare. Le ore di volo sono computate secondo la normativa vigente in merito alle definizioni, tempo di volo. La liquidazione dei diritti viene effettuata con scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati sull'ammontare delle ore di volo previste per l'anno a riferimento e successivo conguaglio dell'importo complessivo corrispondente alle ore totali effettive volate nell'anno medesimo. Per gli aeromobili immatricolati all'estero, utilizzati da esercenti italiani in locazione, il computo dei diritti decorre dalla data del primo rilascio dell'autorizzazione all'inserimento in flotta da parte dell'ENAC purché l'aeromobile sia rimasto nel periodo di un anno senza soluzione di continuità sotto la sorveglianza dell'ENAC stesso. In caso contrario il diritto viene calcolato in dodicesimi.

5. Sono compresi nei diritti:

   a. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza sulla manutenzione, piccola manutenzione, introduzione di riparazioni e modifiche di cellule, motori, eliche, pertinenze ed accessori, i diritti relativi alle parti di ricambio degli stessi con esclusione dei motori e delle eliche, i diritti per la sorveglianza sulle operazioni di volo nonché i diritti accessori di cui all'art. 43.

   b. Le spese per ispezioni in volo anche se con atterraggio all'estero, con esclusione di quelle per prestazioni all'estero e per operazioni non previste dal presente articolo.

   c. I diritti per l'emissione dell'Airwothiness Review Certificate (ARC) da parte dell'ENAC.

6. Per elicotteri, convertiplani, VTOL e simili i diritti per ora di volo sono quelli determinati dalla relazione di cui al precedente punto 1 moltiplicata per il coefficiente 1,5.

ART. 23

Aeromobili impiegati in attività di Trasporto aereo commerciale di passeggeri e merci aventi capacità inferiore a 20 posti passeggeri o peso massimo al decollo uguale o inferiore a 10.000 Kg.

1. I diritti annui dovuti all'ENAC per le operazioni inerenti alla sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del certificato di navigabilità sono determinati:
   Per aeromobili con potenze inferiori a 70 (hp) da: D = P * 350.

   Per gli aeromobili di potenze superiori a 70 (hp), il diritto di cui alla formula precedente viene incrementato dal valore ottenuto da: D = P * 1,27* (PO o S)

   Dove PO rappresenta la Potenza massima complessiva di decollo (hp), S la spinta massima complessiva di decollo (kg).

2 Per elicotteri, convertiplani, VTOL e simili i diritti sono moltiplicati per il coefficiente 1,5.

3 Nei diritti del presente articolo sono inoltre compresi:

a. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza sulla manutenzione, piccola manutenzione, di cellula, motori, eliche, pertinenze ed accessori nonché per la sorveglianza delle operazioni di volo.

b. Le spese per ispezioni in volo anche se con atterraggio in paese estero, con esclusione di quelle per prestazioni effettuate all'estero.

c. I diritti per l'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (ARC) da parte dell'ENAC.

4 Per le operazioni all'estero diverse da quelle relative agli scali e alle avarie, sono dovuti i diritti di cui al precedente art. 21.

5 Per gli aeromobili immatricolati all'estero, utilizzati da esercenti italiani in locazione, il computo dei diritti decorre dalla data del primo rilascio dell'autorizzazione all'immissione in flotta da parte dell'Ente purché l'aeromobile sia rimasto nel periodo di un anno senza soluzione di continuità sotto la sorveglianza dell'ENAC; in caso contrario il diritto sarà calcolato in dodicesimi.

ART. 24
Aeromobili impiegati in "Operazioni specializzate commerciali" (SPO) e Operazioni antincendio (COAN) e Scuola

1. I diritti annui per le operazioni inerenti alla sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del Certificato di Navigabilità degli aeromobili sono determinati per ciascun aeromobile, in funzione della potenza PO o spinta massima complessiva di decollo S dei gruppi motopropulsori certificata per l'aeromobile e sono pari alla metà dei diritti di cui al precedente art. 23.

2. I diritti annui vanno corrisposti alla scadenza degli intervalli di dodici mesi successivi alla data del primo rilascio dell'autorizzazione all'immissione in flotta o autorizzazione all'impiego da parte dell'Ente.

3. I diritti annui non sono dovuti in caso di sospensione della validità del certificato di navigabilità per un intervallo superiore ai dodici mesi di cui al comma precedente.

4. I diritti di cui al comma 1 sono ridotti del 40 per cento, per gli aeromobili impiegati in attività scolastica o adibiti al traino alianti in esercenza agli Aero Club ed autorizzati dall'ENAC, e per gli aeromobili in esercenza all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia.

5. I diritti dovuti per ripristino della validità del certificato di navigabilità a seguito di

sospensione sono determinati in applicazione dell'art. 21. I predetti diritti sono dovuti anche nel caso in cui la prestazione non porti al suddetto ripristino.

6. Sono compresi nei diritti di cui al presente articolo i diritti per l'emissione dell'Airwothiness Review Certificate (ARC) da parte dell'ENAC.

7. Nel caso in cui le prestazioni per l'emissione ARC abbiano esito negativo sono dovuti i diritti determinati in applicazione dell'art. 21.

ART. 25

Aeromobili non impiegati in attività di Trasporto aereo commerciale, in Operazioni specializzate commerciali (SPO) o Scuola

1. I diritti annui per le operazioni inerenti alla sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del Certificato di Navigabilità degli aeromobili sono pari ai diritti di cui al precedente art. 23 moltiplicati per un coefficiente 0,35. I suddetti diritti sono riferiti ad un periodo di un anno. Nel caso di variazione di impiego dell'aeromobile l'adeguamento dei diritti si applica a partire dall'annualità successiva a quella della variazione.

2. Per gli aeromobili appartenenti alle seguenti tipologie:

   a. aeroplani di proprietà di privati ed eserciti da privati di peso massimo certificato non superiore a 2.700 Kg;

   b. motoalianti e aerostati, e aeromobili storici costruiti da almeno 35 anni

   i diritti sono pari a quelli di cui al precedente art. 23 moltiplicati per un coefficiente pari a 0,10.

3. I diritti di cui al comma precedente sono ridotti di un ulteriore 20% per gli aeromobili storici, come definiti nel comma precedente, di proprietà dei soci del Club Aviazione Popolare.

4. I diritti dovuti per il ripristino della validità del certificato di navigabilità a seguito della sospensione sono determinati in applicazione dell'art. 21. L'importo complessivo dei diritti così determinati non può superare l'importo risultante dall'applicazione del precedente comma 1.

5. I predetti diritti sono dovuti anche nel caso in cui la prestazione non porti al suddetto ripristino.

6. I diritti per l'emissione dell'Airwothiness Review Certificate (ARC) da parte ENAC sono determinati in base all'art.21 con una tariffa minima di €. 427,00.

7. I diritti del presente articolo non possono essere inferiori alla tariffa minima di cui all'articolo 21.

8. I diritti di cui al presente articolo vengono fatturati su base annuale.

ART. 26
Attività di sorveglianza degli aeromobili in esercizio tariffabili ai sensi degli articoli 23, 24 e 25

Rientrano tra le attività di sorveglianza soggette a fatturazione, ai sensi dei precedenti articoli 23,24 e 25, i seguenti interventi**:**

1. Visite ispettive (Ispezioni di Rampa e in Volo) effettuate per singolo aeromobile sulla base del Piano di Sorveglianza emesso dalla Direzione competente in accordo al Programma Nazionale di Sorveglianza sulle Organizzazioni (PNSO);
2. Verifiche Ispettive approfondite sugli aeromobili previste dal Piano Nazionale ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) richiesto dal Regolamento Europeo 1321/2014;
3. Verifiche Ispettive in attuazione del programma di sorveglianza sugli Operatori Nazionali *(Programma SANA);*
4. Accertamenti documentali e visite ispettive agli aeromobili per Approvazione dei Programmi di Manutenzione, monitoraggio e rianalisi periodica degli stessi, approvazione di eventuali deroghe per impieghi specifici;
5. Accertamenti documentali e visite ispettive agli aeromobili sia in sede di primo impiego (inserimento nella flotta attiva dell'Operatore), che durante l'esercizio del singolo aeromobile, per l'approvazione dei sistemi, equipaggiamenti e documentazioni che definiscono la "Configurazione" specifica per il determinato impiego dell'aeromobile e relativa gestione in esercizio (approvazione MEL);
6. Accertamenti e verifiche ispettive, tipicamente correlate all'esercizio dell'aeromobile, per il rilascio del Permesso di volo a seguito di interventi di manutenzione pesante oppure per trasferimento aeromobile non navigabile presso base di manutenzione;
7. Attività di indagine tecnica sugli aeromobili coinvolti negli incidenti ed inconvenienti anche in congiunzione con l'ANSV.

ART. 27
Alianti

1 I diritti annui per le operazioni inerenti alla sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del Certificato di Navigabilità degli alianti sono pari ai diritti di cui al precedente art.

23, moltiplicati per un coefficiente 0,10.

2 Nei diritti del presente articolo sono inoltre compresi:

a. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza sulla manutenzione, piccola manutenzione, pertinenze ed accessori nonché per la sorveglianza delle operazioni di volo.

b. Le spese dell'ENAC, ivi comprese quelle per ispezioni in volo anche se con atterraggio in paese estero, con esclusione di quelle per prestazioni effettuate all'estero.

3 I diritti per l'emissione dell'Airwothiness Review Certificate (ARC) da parte dell'ENAC sono determinati in base all'art.21, con una tariffa minima pari a:

D = P * 250

ART. 28
Locazione e noleggio di aeromobili, motori ed eliche

1. Locazione

1.1 Per l'approvazione alla locazione da parte di esercenti italiani di aeromobili non immatricolati in Italia, o di motori o eliche di proprietà straniera, competono all'ENAC i pertinenti diritti di cui al precedente art. 19. Nel caso di motori o eliche i diritti sono dovuti per un periodo di locazione superiore ai tre mesi.

1.2 Nel caso di locazione di aeromobili, della durata massima di un anno, i diritti di accettazione di cui al precedente art. 19 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impiego autorizzati. La frazione di mese va computata come mese intero.

1.3 Nel caso di locazione di motori di proprietà straniera, della durata massima di un anno, i diritti di cui al precedente art. 19 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impiego autorizzati. La frazione di mese va computata come mese intero.

1.4 Qualora successivamente avvenga l'importazione definitiva dell'aeromobile o del motore, dovrà essere corrisposto il residuo diritto a conguaglio dell'intero diritto previsto dalla tariffa vigente.

1.5 Per l'approvazione alla locazione di aeromobili:

a. immatricolati in Italia e successivamente esportati ed immatricolati fuori dall'Italia;

b. immatricolati fuori dall'Italia e successivamente reimmatricolati in altra nazione estera, riutilizzati in Italia purché siano rimasti, senza soluzione di continuità sotto la sorveglianza dell'ENAC e presso lo stesso esercente sono

dovuti i diritti determinati in base all'art. 21.

2. Noleggio

2.1 Per gli accertamenti effettuati per l'approvazione del noleggio da parte di esercenti italiani di aeromobili immatricolati fuori dall'Italia, competono all'ENAC i diritti di cui al precedente all'art. 19 ridotti del 60 per cento. I diritti di cui al presente comma non si applicano per l'approvazione del noleggio di durata non superiore a cinque giorni consecutivi e sono dovuti solo in occasione del primo noleggio nel periodo di tempo pari a 12 mesi.

2.2 I predetti diritti sono comprensivi dei diritti dovuti per gli accertamenti inerenti agli eventuali aeromobili messi a disposizione dal noleggiatore in sostituzione di quelli noleggiati nel caso di indisponibilità di quest'ultimi e a condizione che:

- gli aeromobili in sostituzione appartengano al noleggiatore (di proprietà o in dry-lease) e siano individuati con le rispettive marche di registrazione nel contratto di noleggio;
- gli accertamenti effettuati dall'ENAC per l'approvazione del noleggio comprendano la verifica di rispondenza ai requisiti della OPS 1.165 / JAR- OPS 3.165 e relative procedure ENAC di attuazione, per tutti gli aeromobili (principali e di sostituzione) individuati nel contratto di noleggio;
- non siano necessari ulteriori accertamenti prima dell'effettiva utilizzazione degli aeromobili in sostituzione.

2.3 In caso di durata inferiore a dodici mesi il diritto viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di noleggio previsti dal contratto. In caso di frazione di mese il diritto viene calcolato come mese intero e non viene determinato per noleggio inferiore a 5 giorni consecutivi.

2.4 Nel caso in cui l'esercente chieda di utilizzare aeromobili in sostituzione, differenti da quelli individuati nel contratto, ancorché appartenenti allo stesso noleggiatore, i relativi accertamenti saranno fatturati in base al diritto del comma 2.1 in ragione della durata della sostituzione.

2.5 Per contratti superiori all'anno, il diritto di cui al comma 2.1 non si applica nel caso di prolungamento del contratto di noleggio alla scadenza, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nel noleggio e l'aeromobile oggetto del noleggio e i relativi aeromobili in sostituzione rimangano invariati.

2.6 Per contratti di noleggio di durata iniziale inferiori all'anno, in caso di prolungamento del contratto, l'esercente dovrà corrispondere, rispetto al diritto pagato inizialmente, la differenza in dodicesimi della tariffa per la durata aggiuntiva del contratto fino al compimento dell'anno intero.

2.7 I diritti per l'approvazione del noleggio da parte di esercenti italiani di aeromobili

immatricolati fuori dall'Italia per attività di carattere eccezionale sono determinati a norma dell'art. 21.

CAPO IV

DIRITTI PER LE LICENZE E LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE

ART. 29
Licenze e Certificazione delle Imprese e del Personale

1. I diritti per il rilascio, il rinnovo o il mantenimento della certificazione delle Imprese e del Personale sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento, ad eccezione delle licenze ed abilitazioni per il personale navigante disciplinate dall'art. 39.

2. I diritti per le variazioni e/o modifiche delle certificazioni d'impresa sono determinati in applicazione dell'art. 21.

3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 precedenti non possono comunque essere inferiori ai valori derivanti dalla applicazione delle rispettive tariffe di cui agli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della presente Parte Quarta, art. 54 della Parte Ottava ed artt. 58 e 59 della Parte Nona ed art. 61 della Parte Undicesima per ciascun tipo di prestazione.

4. I diritti per l'estensione delle licenze o certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento; essi non possono superare quelli di rilascio.

5. Nel caso di passaggio dell'impresa da minore a maggiore, i diritti di estensione sono pari a quelli di rilascio per impresa maggiore detratti quelli eventualmente pagati come impresa minore.

6. I diritti minimi dell'estensione o del passaggio sono rapportati alla quota parte del periodo di validità residua della licenza o del certificato, in ogni caso non possono essere inferiori al diritto minimo stabilito dall'art. 21.

ART. 30
Diritti per la certificazione di Organizzazione di Progettazione di Aeromobili

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della Certificazione di Organizzazione di Progettazione di Aeromobili riconosciute secondo la normativa in vigore sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Organizzazioni minori:

D = P * 2700

Organizzazioni maggiori:

D = P * 13.500

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le organizzazioni il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 50 unità.

3. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:

   Organizzazioni minori:

   D = P * 1100

   Organizzazioni maggiori:

   D = P * 5400

4. I diritti comprendono le attività di sorveglianza ordinaria pianificata e audit straordinari.

5. Per prestazioni aggiuntive (estensioni) relative alle attività di valutazione delle modifiche della Certificazione, i diritti sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni e comunque non possono superare i diritti per il rilascio.

6. Nel caso di passaggio dell'organizzazione da minore a maggiore, i diritti di estensione sono pari a quelli di rilascio per organizzazione maggiore detratti quelli eventualmente pagati come organizzazione minore.

7. I diritti minimi per l'estensione o passaggio, di cui ai commi 5 e 6, sono rapportati alla quota parte del periodo di validità residua del certificato, in ogni caso non possono essere inferiori al diritto minimo stabilito dall'art. 21.

8. Per l'approvazione di Organizzazione di progettazione secondo procedure alternative senza privilegi di approvazione diretta, i diritti sono determinati in applicazione dell'articolo 21.

ART. 31
Organizzazione per la produzione

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della Certificazione di Organizzazione per la Produzione di aeromobili, motori, eliche o parti sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione**:**

   Organizzazioni minori:

   D = P * 2700

   Organizzazioni maggiori:

   D = P * 13500

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le organizzazioni il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 50 unità.

3. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:

   Organizzazioni minori:

   D = P * 1100

   Organizzazioni maggiori:

   D = P * 5400

4. I diritti comprendono le attività di sorveglianza ordinaria pianificata e audit straordinari.

5. Per prestazioni aggiuntive (estensioni) relative alle attività di valutazione delle modifiche della Certificazione, i diritti sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni e comunque non possono superare i diritti per il rilascio.

6. Nel caso di passaggio dell'organizzazione da minore a maggiore, i diritti di estensione sono pari a quelli di rilascio per organizzazione maggiore detratti quelli eventualmente pagati come organizzazione minore.

7. I diritti minimi per l'estensione o passaggio, di cui ai commi 5 e 6, sono rapportati alla quota parte del periodo di validità residua del certificato, in ogni caso non possono essere inferiori al diritto minimo stabilito dall'art. 21.

8. Per le imprese di costruzione di parti e componenti i corrispondenti diritti minimi sono ridotti del 10%.

ART. 32

Organizzazione per la produzione senza privilegio di emissione di certificati di approvazione

1. Per le imprese di costruzione senza privilegio di emissione di certificati di approvazione riconosciute secondo la normativa in vigore i corrispondenti diritti minimi di cui al precedente art. 31 sono ridotti del 15%.
2. Per le organizzazioni di produzione senza privilegio di emissione di certificati di approvazione riconosciute secondo la normativa in vigore, in aggiunta ai diritti di sorveglianza della produzione, sono dovuti i diritti per l'emissione del Certificato di Approvazione di aeromobile o parte, calcolati in base all'art. 21.

ART. 33

Imprese di manutenzione, Centri Verifica e Ripiegamento Paracadute, Laboratori

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della Certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

   Imprese minori: D = P * 2700

   Imprese maggiori: D = P * 13.500

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 15 unità.
3. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua per le ditte di manutenzione e della gestione del mantenimento della navigabilità continua degli aeromobili (CAO e CAO-CAM), triennale per i Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute e biennale per i Laboratori, applicabile secondo la seguente relazione:

   Imprese minori: D = P * 1100

   Imprese maggiori: D = P * 5400

4. I diritti minimi dovuti dalle imprese che effettuano manutenzione su aeromobili a motori complessi o impiegati nel trasporto aereo commerciale, certificate in accordo alla normativa in vigore, sono moltiplicati per un coefficiente pari a 1,15.
5. I diritti minimi dovuti dalle imprese minori che svolgono attività su aeromobili certificati nella categoria trasporto o commuter sono moltiplicati per un coefficiente pari a 3,75 sia nel caso di rilascio che di rinnovo.
6. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50 per cento per gli Aero Club,

per i Club Aviazione Popolare, per i Centri Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP). I diritti sono ridotti di un ulteriore 25% qualora i soggetti di cui sopra conseguano l'Approvazione quale ditta di manutenzione limitata alla piccola manutenzione e attività manutentive. Le riduzioni dei diritti non si applicano agli Aero Club, ai Club Aviazione Popolare e CVRP dell'ANPd'I che effettuano lavori o servizi per conto terzi.

7. I diritti minimi sono ridotti del 30% per le imprese di manutenzione approvate secondo la normativa in vigore per le attività manutentive ed idonee ad effettuare soltanto interventi di piccola manutenzione o, se approvate per interventi di linea su aeromobili impiegati nel trasporto commerciale secondo la normativa in vigore.

ART. 34
Imprese di addestramento tecnico

1. I diritti dovuti all'ENAC per il riconoscimento dell'impresa ad effettuare l'addestramento del personale tecnico secondo i Regolamenti Comunitari in vigore sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

   Imprese minori: D = P * 2700

   Imprese maggiori: D = P * 13.500

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese in grado di condurre l'addestramento a più di 50 allievi contemporaneamente.

3. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua, applicabile secondo la seguente relazione:

   Imprese minori: D = P ***** 1100

   Imprese maggiori: D = P * 5400

4. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50% per le imprese certificate quali Imprese di manutenzione ovvero Organizzazione per la produzione secondo la normativa vigente.

ART. 35
Imprese di addestramento personale navigante e non

1. I diritti dovuti all'ENAC per il riconoscimento dell'impresa ad effettuare l'addestramento del personale navigante (ATO), Scuole di paracadutismo e

Centri di valutazione Language Proficiency Requirements, sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Imprese minori: D = P * 2700

Imprese maggiori: D = P * 13.500

2. Ai fini del presente articolo sono considerate minori le imprese il cui numero di istruttori è minore o uguale a 5.

3. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione di cui al punto 1 e per le DTO sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua per ATO, Centri di valutazione Language Proficiency Requirements e triennale per le Scuole di paracadutismo, applicabile secondo la seguente relazione:

Imprese minori: D = P * 1100

Imprese maggiori: D = P * 5400

4. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50% per le imprese ATO in possesso di licenza di esercizio per il trasporto aereo, per le Operazioni specializzate commerciali di cui all'articolo 36 e per le imprese di costruzione di cui all'articolo 31.

ART. 35 bis
Approvazione corsi

1. I diritti dovuti all'ENAC per l'approvazione di corsi ad organizzazioni nei casi previsti dalle specifiche normative sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima pari a Euro 1.830,00.

2. Non sono ricompresi in questo articolo l'approvazione di corsi per le imprese di cui agli artt. 34 e 35.

ART. 36
Operatori Aerei, Operatori soggetti ad Autorizzazioni o Dichiarazione e Organizzazioni per l'aeronavigabilità continua

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio del Certificato di Operatore Aereo o del Certificato di Operatore Aereo Antincendio, sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Imprese minori: D = P * 2700

Imprese maggiori: D = P * 13500

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale, tecnico e operativo addetto alle attività certificate superi le 15 unità.

3. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione di cui al punto 1 e per OPS Palloni, DEC (SPOHR), sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua, applicabile secondo la seguente relazione:

   Imprese minori: D = P * 1100

   Imprese maggiori: D = P * 5400

4. I diritti dovuti per il rilascio e la sorveglianza annuale delle Organizzazioni, certificate per la sola idoneità tecnica alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità continua secondo la normativa in vigore sono calcolati moltiplicando i diritti di cui al punto 1 per un coefficiente pari a 0,5.

5. Per gli operatori di trasporto commerciale, i diritti per il rilascio e la sorveglianza del Certificato di Operatore Aereo sono comprensivi dei diritti per il rilascio e per la sorveglianza del Certificato dell'Organizzazione per la gestione del mantenimento dell'Aeronavigabilità Continua.

6. I diritti minimi di cui ai precedenti commi 1 e 3 dovuti dalle imprese minori che svolgono attività con aeromobili certificati nella categoria trasporto o commuter sono moltiplicati per un coefficiente pari a 3.75.

ART. 37
Licenze di esercizio

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio delle licenze di esercizio di trasporto aereo sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

   Imprese minori: D= P * 250

   Imprese maggiori: D= P * 1250

2. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale, tecnico e operativo addetto alle attività superi le 15 unità.

3. I diritti minimi dovuti per la variazione e la conferma delle licenze di esercizio di trasporto aereo sono determinati in applicazione dell'art.21.
4. Gli stessi diritti si applicano per l'eventuale rilascio della licenza temporanea di trasporto aereo nei casi previsti dalla normativa in vigore.
5. Nei diritti minimi per il rilascio delle licenze di esercizio di trasporto aereo sono compresi i procedimenti per il rilascio di autorizzazione all'impiego di aeromobili in disponibilità a titolo di proprietà, locazione o noleggio.

ART. 38

Operazioni specializzate commerciali – Autorizzazioni temporanee per operatori dell'Unione europea

1. I diritti per il rilascio ad operatori dell'Unione europea dell'autorizzazione temporanea ad effettuare *Operazioni specializzate commerciali* sul territorio nazionale sono pari al 10% dei diritti di rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 37, considerando l'impresa di tipo maggiore.

ART. 39

Licenze e certificazioni del Personale

1. I diritti minimi per il rilascio della licenza di Manutentore Aeronautico sono determinati dalla seguente:

Rilascio:	€. 244,00
Rinnovo quinquennale:	€. 244,00

2. I diritti per l'estensione delle certificazioni di qualunque tipo già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 21 e non possono superare i diritti di rilascio.
3. Per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione come "assessor" ai fini delle verifiche finalizzate alla introduzione nella LMA di nuovi tipi di aeromobile, viene corrisposto all'ENAC un diritto di € 366,00.
4. I diritti per le verifiche effettuate dall'ENAC finalizzate alla introduzione nella LMA di nuovi tipi di aeromobili, sono determinati in applicazione dell'art. 21 e non possono superare i diritti di rilascio.
5. I diritti per il rilascio ed il rinnovo delle seguenti licenze ed attestati del personale navigante:

- Licenza di Pilota, Licenza di Tecnico di Volo, Licenza di Paracadutista, Licenza di Operatore Radiotelefonista di Stazione Aeronautica, Attestato di equipaggio di cabina (CCA), Crew identification card (CIC),

  sono pari a €. 244,00.

6. I diritti per il rilascio dell'abilitazione di Istruttore sono pari a €. 146,00 e per il rinnovo pari ad €. 110,00.

7. Per la partecipazione agli esami teorici ai fini del rilascio, rinnovo e reintegro delle licenze, attestati e abilitazioni per il personale navigante viene corrisposto all'ENAC un diritto di €. 40,00 per materia d'esame negli ATPL/CPL/IR/BIR.

8. Per le licenze LAPL/PPL/SFCL/BFCL e di paracadutismo, compresa, in quest'ultimo caso, ciascuna delle sessioni per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore, è richiesto il pagamento del modulo unico di €. 110,00.

9. Nel caso di riparazione il diritto è di €. 40,00 a materia, nel limite di €. 110,00 per le licenze di cui al comma precedente.

10. Il diritto è di €. 40,00 per il conseguimento della radiotelefonia in lingua inglese o italiana (COM), se non già posseduta.

11. Per ciascuna prova di volo effettuata con il personale dell'ENAC ai fini del rilascio, rinnovo e reintegro delle licenze ed attestati e abilitazioni viene corrisposto all'ENAC un diritto di €. 159,00.

12. Per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere funzioni di esaminatore per licenze, attestati ed abilitazioni per il personale navigante viene corrisposto all'ENAC un diritto di €. 366,00.

13. I diritti per il rilascio delle licenze di istruttore di paracadutismo sono pari a € 146,00 e per il rinnovo sono pari a €. 110,00.

14. I diritti per la convalida o la conversione di licenze ed attestati del personale navigante e delle relative abilitazioni conseguite all'estero sono pari ai diritti per le corrispondenti licenze, attestati ed abilitazioni rilasciate in Italia.

15. I diritti per il reintegro delle licenze ed attestati per il personale navigante sono pari ai diritti di rilascio.

16. I diritti per il rilascio attestazioni in merito ad esami effettuati o di certificazione posseduta e per il rilascio del certificato medico sono pari a €. 110,00.

17. Il diritto per il rilascio dell'autorizzazione alla guida nell'area di movimento, ove vi provveda la Direzione Aeroportuale e con esclusione del rilascio agli Enti di Stato, è pari ad €. 110,00.

CAPO V

DIRITTI ACCESSORI

ART. 40
Assistenza tecnica all'Industria

1. L'ENAC può partecipare ad attività di ricerca o fornire consulenza su progetti industriali.
2. I diritti di cui al presente articolo sono determinati in base all'art. 21 del regolamento delle tariffe. Il diritto minimo, nel caso di partecipazioni a progetti di ricerca, viene determinato in misura pari 0,4% del valore del progetto.

ART. 41
Prestazioni peritali

1. I diritti per le prestazioni inerenti all'esercizio di funzioni peritali nelle attività aeronautiche civili, meccaniche ed affini sono determinati con gli stessi criteri e nella misura percentuale massima prevista dalla normativa in vigore e successive modifiche ed integrazioni (nota 1) relativo ai compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. I diritti di cui al precedente comma non possono, comunque, essere inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 21.
3. Ai sensi, pertanto, del primo e secondo comma del presente articolo, i diritti per le prestazioni peritali sono determinati nella misura percentuale (%) come sotto elencata, con l'indicazione dei correttivi (C) per scaglioni (S), secondo la seguente relazione:

   $D = P^{*} (\%S + C)$

Scaglioni in Euro				%	Correttivi
fino a	€ 5.164,56			4,16	-
da	€ 5.164,56	a	€ 10.329,16	2,97	€ 61,45
da	€ 10.329,16	a	€ 25.822,84	2,38	€ 122,40
da	€ 25.822,84	a	€ 51.645,68	1,78	€ 277,33
da	€ 51.645,68	a	€ 103.291,37	1,19	€ 582,04
da	€ 103.291,37	a	€ 258.228,44	0,59	€ 1.201,79
da	€ 258.228,44	a	€ 516.456,89	0,149	€ 2.340,58

(e non oltre)

Nota (1): Si riportano le disposizioni del DPR 27/7/1988 n. 352, articoli 11 comma 1, e 15.

Art. 15
~~**Art. 15**~~

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art.11 e ridotto alla metà.

Art. 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

		fino a	€ 5.164,56	dal	4,16	al	8,33%
da	€ 5.164,57	e fino a	€ 10.329,16	dal	2,97	al	5,95%
da	€ 10.329,17	e fino a	€ 25.822,84	dal	2,38	al	4,76%
da	€ 25.822,85	e fino a	€ 51.645,68	dal	1,78	al	3,57%
da	€ 51.645,69	e fino a	€ 103.291,37	dal	1,19	al	2,38%
da	€ 103.291,38	e fino a	€ 258.228,44	dal	0,59	al	1,19%
da	€ 258.228,45	fino a	€ 516.456,89	dal	0,149	al	0,298%

.

ART. 42
Diritti per prestazioni scientifiche didattiche e similari

1. I diritti per le prestazioni inerenti all'esercizio di funzioni tecnico-amministrative, scientifiche, statistiche e didattiche, sono determinati in applicazione dell'art. 21.
2. I diritti per le prestazioni inerenti all'elaborazione statistica dei dati di traffico aero richieste da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ovvero da soggetti operanti nell'esercizio di una pubblica funzione, sono determinati in applicazione dell'art. 21, tenuto conto del grado di complessità delle prestazioni e comunque entro il limite massimo di €. 330,00 per singola prestazione.
3. I diritti per le prestazioni di carattere tecnico-amministrativo aventi ad oggetto la quantificazione dei saldi finali delle compensazioni spettanti al vettore assegnatario delle rotte in regime di oneri di servizio pubblico sono quantificati, in applicazione dell'art. 21, in funzione della complessità dell'istruttoria, con particolare riguardo: al numero delle rotte ed all'articolazione delle frequenze stabilite dal decreto ministeriale di imposizione degli oneri di servizio pubblico, alle disposizioni contrattuali previste dalla convenzione stipulata tra ENAC e il vettore assegnatario nonché all'attività volativa risultante a consuntivo. I diritti per le prestazioni del presente comma, che non potranno comunque eccedere il minor valore tra l'1% della compensazione complessiva e il limite di € 10.000,00, troveranno copertura nell'ambito della compensazione finale spettante al vettore assegnatario.

ART. 43
Collaudi ed Ispezioni delle Stazioni Radio di Bordo

1. Le spese per le visite di collaudo delle stazioni radio di bordo e per il rilascio del relativo attestato di collaudo è dovuto all'ENAC un rimborso spese fisso per ciascun aeromobile visitato di € 120,00 per gli aeromobili FB e di € 180,00 per gli aeromobili FA.
2. Per FA si intendono i velivoli con MTOW >= 5700 Kg, elicotteri plurimotore e Dirigibili. Per FB si intendono i velivoli con MTOW <5700 Kg, elicotteri monorotore, palloni, alianti e motoalianti
3. Le spese per le visite di rinnovo delle stazioni radio di bordo e per il rilascio delle attestazioni provvisorie di validità della licenza radio sono comprese nei diritti di sorveglianza in esercizio.
4. Per le eventuali ulteriori visite di collaudo delle stazioni radio è dovuto all'ENAC un rimborso spese fisso per ciascun aeromobile visitato di €. 120,00 per gli aeromobili FB ed €. 180,00 per gli aeromobili FA. Il suddetto rimborso spese è comprensivo anche del costo per il rilascio delle relative attestazioni.

ART. 44
Dichiarazioni e duplicati di documenti

1. Per il rilascio di dichiarazioni, di duplicati di documenti su istanza di parte e per il rilascio di copie autentiche di documenti dell'ENAC compete un diritto fisso nella misura stabilita dall'articolo 21.

ART. 45
Immatricolazione ed Esercenza degli Aeromobili

1. I diritti per la riserva delle marche per aeromobili da immatricolare nel Registro Aeronautico Nazionale (R.A.N.) sono pari a € 110,00 per la prima assegnazione e per ciascun rinnovo annuale.
2. I diritti per l'iscrizione dell'aeromobile nel R.A.N. e per il rilascio del certificato di immatricolazione sono pari a € 240,00 per gli aeromobili FA e pari a € 120,00 per gli aeromobili FB.
3. I diritti per la trascrizione nel R.A.N. o nel Registro delle Costruzioni dei diritti reali di proprietà, di variazione della ragione sociale ~~o~~ del proprietario o dell'esercente, sono pari a € 110,00 relativamente a ciascuna operazione.
4. I diritti per la trascrizione di variazione della sede legale o della residenza del proprietario sono pari a € 110,00.

5. I diritti per la cancellazione dell'aeromobile dal R.A.N. sono pari a € 240,00.
6. I diritti per la trascrizione della locazione e sub locazione, anche finanziaria, e dell'esercenza sul RAN sono pari a €. 120,00.
7. I diritti per la Registrazione della Dichiarazione di costruzione sono pari a € 120,00.
8. I diritti per l'annotazione di ipoteca su un aeromobile iscritto nel R.A.N. o nel Registro delle Costruzioni sono determinati in base alla seguente tabella:

Ammontare Ipoteca				Diritti
Fino a	€ 150.000			€ 100
Da oltre	€ 150.000	a	€ 7.700.000	€ 360
Da oltre	€ 7.700.000	a	€ 31.000.000	€ 700
Oltre	€ 31.000.000			€ 1.300

9. I diritti per la cancellazione di ipoteca sono pari a €. 110,00.
10. I diritti per la trascrizione e la cancellazione di sequestri, pignoramenti, fermi amministrativi**,** sentenze di fallimento sono pari a €. 110,00.
11. I diritti per il rilascio di certificazioni relative a trascrizioni presenti nel RAN sono pari a €. 110,00.
12. I diritti per l'assegnazione Codice SSR modo S sono pari a €. 110,00.
13. I diritti per l'autorizzazione alla demolizione sono pari a €. 110,00.
14. I diritti per successiva richiesta di certificato di immatricolazione e/o dichiarazione di Costruzione per rettifica dei dati da parte del proprietario/costruttore sono pari ad €. 110,00.

ART. 46
Dispositivi per l'addestramento a terra

1. I diritti per il rilascio del certificato di qualificazione dei simulatori di volo (Flight Simulator - FS), dei dispositivi di addestramento al volo (Flight Training Device - FTD), dei dispositivi di addestramento alle procedure di volo e di navigazione (Flight and Navigation Procedures Trainer - FNPT), dei dispositivi di addestramento basici (Basic Instrument Training Device - BITD) e per la valutazione dell'idoneità dell'operatore del dispositivo secondo quanto è previsto nelle JAR STD, sono determinati in base all'art. 21. Tali diritti non possono comunque essere inferiori ai seguenti:

   a. FFS €. 10.400,00
   b. FTD €. 7.000,00

c. FNTP tipo 3 o 2 €. 7.000,00
d. FNTD tipo 1 €. 3.900,00
e. BITD €. 1.850,00

2. I diritti per la riconvalida del certificato di qualificazione sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento. Tali diritti non possono comunque essere inferiori al 50% dei diritti minimi della tariffa di rilascio.

3. I diritti minimi di cui al comma 1 sono ridotti del 50% per gli esercenti in possesso di certificazione secondo i Regolamenti Comunitari in vigore o di riconoscimento ad effettuare l'addestramento di personale navigante.

4. I diritti per il rilascio dell'approvazione all'esercente o alla scuola di volo ad utilizzare dispositivi di terzi per l'addestramento a terra sono determinati in applicazione dell'art. 21.

5. Per il rilascio e la riconvalida del certificato di qualificazione di dispositivi per l'addestramento a terra ubicati all'estero e per l'approvazione agli esercenti o alle scuole di volo alla loro utilizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 1 secondo comma con coefficiente di maggiorazione pari a 2.

6. I diritti per il rilascio dell'approvazione a variazioni alla specifica di qualificazione o per accertamenti relativi a "special evaluation" sono determinati in applicazione dell'art. 21.

ART. 47
Iscrizione all'Albo della Gente dell'Aria

1. Il diritto della prima iscrizione negli Albi (Piloti e Tecnici) e nel Registro (Assistenti di volo) è pari ad €. 110,00 e viene corrisposto dagli interessati insieme al contributo annuale di €. 110,00, all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione.

2. La quota annuale per l'iscrizione all'albo della Gente dell'Aria è pari a €.110,00 ed include i diritti per il rilascio di certificati, estratti ed altri servizi di segreteria.

CAPO VI

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AEROPORTUALI

ART.48
Infrastrutture impianti e sistemi

1. I diritti per la sorveglianza di progettazione e di esecuzione delle opere

aeroportuali e per il loro collaudo sono determinati in percentuale sull'importo lordo dell'opera, secondo la seguente tariffa L.

2. I diritti complessivi sono pari alla somma dei diritti per le varie attività di sorveglianza svolte dall'ENAC sulle opere aeroportuale interessate.

3. La tariffa trova applicazione sia per la realizzazione delle nuove opere che per la manutenzione di quelle esistenti, inserite nei PMS (Piano delle Manutenzioni Straordinarie) e nei PUA (Piano di Utilizzo dell'Aerostazione).

4. I diritti sono determinati dall'applicazione delle seguenti tabelle e dalla seguente relazione:

$$D = P * D1$$

TARIFFA L

ATTIVITA' SVOLTE	**DIRITTI (D1)**
1. Approvazione Progetti, Perizie	Tabella A
2. Alta Vigilanza lavori, con finanziamento pubblico anche parziale.	Tabella B
3. Vigilanza Lavori in autofinanziamento	25% del corrispondente diritto di Tabella B
4. Collaudo, collaudo statico	Tabella C

TABELLA A: Approvazione Progetti e Perizie suppletive e di variante

I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA (€)	**DIRITTI (D1)**
I <= 100.000,00	2%
100.000,00 < I < = 260.000,00	€. 2.000,00 + 1% della parte eccedente €. 100.000,00
260.000,00 < I < = 520.000,00	€. 3.600.,00 + 0,7% della parte eccedente €. 260.000,00
520.000,00 < I < = 2.600.000,00	€. 5.420,00 + 0,5% della parte eccedente €. 520.000,00
2.600.000,00 < I < = 26.000.000,00	€. 15.820,00 + 0,3% della parte eccedente €. 2.600.000,00

I > 26.000.000,00	€. 86.020,00 + 0,2% della parte eccedente €. 26.000.000,00

La liquidazione dei diritti relativi alle varie fasi progettuali, previste dalla normativa vigente è determinata come segue:

a) Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica: 80% del totale diritti;
b) Progetto Esecutivo: 20% del totale diritti.

TABELLA B: Alta Vigilanza Lavori

I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA (€)	**DIRITTI (D1)**
I <= 100.000,00	4%
100.000,00 < I < = 260.000,00	€. 4.000,00 + 1% della parte eccedente €. 100.000,00
260.000,00 < I < = 520.000,00	€. 5.600,00 + 0,8% della parte eccedente €. 260.000,00
520.000,00 < I < = 1.050.000,00	€. 7.680,00 + 0,64% della parte eccedente €. 520.000,00
1.050.000,00 < I < = 1.550.000,00	€. 11.072,00 + 0,56% della parte eccedente €. 1.050.000,00
1.550.000,000< I < = 2.100.000,00	€. 13.872,00 + 0,52% della parte eccedente €. 1.550.000,00
2.100.000,00 < I < = 2.600.000,00	€. 16.732,00 + 0,48% della parte eccedente €. 2.100.000,00
I > 2.600.000,00	€. 19.132,00 + 0,4% della parte eccedente €. 2.600.000,00

TABELLA C: Collaudi, Collaudi statici

	I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA (€)	**DIRITTI (D1)**
collaudo	I > 500.000,00	€. 1.000,00 + 0,125% della parte eccedente € 500.000,00
collaudo statico	0,00 < I < = 500.000,00	€. 1000,00
	I > 500.000,00	€. 1000,00 + 0,125% della parte eccedente € 500.000,00

5. L'importo lordo dell'opera è quello definito dalla normativa vigente in materia di

opere pubbliche.

6. La liquidazione dei diritti per le attività di cui ai punti 2. e 3. della Tariffa L ha luogo a scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati sullo stato di avanzamento dell'opera; in ogni caso, all'inizio dei lavori, deve essere corrisposto all'ENAC un importo pari al 10% dei diritti calcolati sull'importo lordo dell'opera.

ART. 49
Programmi, piani ex art. 17 Legge 135/97, piani di sviluppo, piani regolatori

1. I diritti dovuti all'ENAC per la valutazione e l'approvazione dei programmi, dei piani ex art. 17 Legge 135/97, dei piani di sviluppo delle infrastrutture o dei piani regolatori generali degli aeroporti sono determinati in applicazione dell'art. 21 (non possono comunque essere inferiori al 5% dell'aliquota di Tabella A corrispondente all'importo lordo stimato delle opere previste).

CAPO VII

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

ART. 50
Diritti per la certificazione dell'aeroporto

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della certificazione di aeroporto sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni e delle spese necessarie, con una tariffa minima applicabile secondo la seguente articolazione:

Aeroporti con WLU/anno > di 10 milioni	€ 65.000
Aeroporti con WLU/anno > di 5 milioni	€ 50.000
Aeroporti con WLU/anno > di 1 milione	€ 45.000
Aeroporti con WLU/anno < di 1 milione	€ 25.000

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza ed il rinnovo della certificazione di aeroporto sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni e delle spese necessarie. I diritti vengono fatturati annualmente sulla base della seguente articolazione dei diritti minimi:

Aeroporti con n° pax/anno > di 10 milioni	€ 55.000
Aeroporti con n° pax/anno > di 5 milioni	€ 40.000
Aeroporti con n° pax/anno > di 1 milione	€ 35.000
Aeroporti con n°pax/anno < di 1 milione	€ 15.000

3. I diritti comprendono le attività di sorveglianza ordinaria pianificata, di audit straordinari, delle operazioni di vigilanza, nonché il rinnovo del certificato di aeroporto.

4 Per prestazioni aggiuntive relative alle attività di valutazione delle estensioni e modifiche della Certificazione, i diritti sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni e delle spese necessarie.

ART. 51
Diritti per le attività varie di sorveglianza

1. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza in esercizio delle infrastrutture aeroportuali sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni per ciascuna delle seguenti attività:

a. Attività per rilascio Certificato di Agibilità delle opere aeroportuali;
b. Approvazione per le servitù aeronautiche;
c. Autorizzazioni per la gestione e l'uso delle aviosuperfici, elisuperfici, eliporti e vertiporti, verifiche ispettive a richiesta;
d. Esame ed approvazione delle procedure operative aeroportuali;
e. Controllo di 1° livello presso le società di gestione aeroportuale destinatarie dei finanziamenti infrastrutturali;
f. Valutazione ostacoli alla navigazione aerea.

ART. 52
Gestioni Aeroportuali

1. La tariffa per l'attività svolta per addivenire alla sottoscrizione della convenzione di gestione totale aeroportuale è fissata secondo i seguenti importi rapportati al volume di traffico dell'aeroporto:

Aeroporti con WLU/anno > di 10 milioni	€ 65.000
Aeroporti con WLU/anno > di 5 milioni	€ 50.000
Aeroporti con WLU/anno ≥ di 1 milione	€ 45.000
Aeroporti con WLU/anno < di 1 milione	€ 25.000

2. Per le convenzioni di gestione già sottoscritte alla data dell'emanazione del presente Regolamento, l'ENAC provvederà a richiedere la tariffa sopra indicata all'atto della sottoscrizione del contratto di programma.

3. Nel caso il procedimento fosse già concluso, il pagamento sarà corrisposto alla

prima verifica quadriennale prevista per legge.

4. La tariffa per l'attività svolta ai fini della stipula del contratto di programma è fissata secondo i seguenti importi, rapportati al volume di traffico dell'aeroporto:

Aeroporti con WLU/anno > di 10 milioni	€ 32.500
Aeroporti con WLU/anno > di 5 milioni	€ 25.000
Aeroporti con WLU/anno > di 1 milione	€ 22.500
Aeroporti con WLU/anno < di 1 milione	€ 12.500

5. La tariffa di cui al comma 4 è dovuta all'atto della prima sottoscrizione del Contratto di programma e per ciascun rinnovo periodico quadriennale/quinquennale.

ART. 53
Valutazioni di rischio

1. Per la valutazione dei Piani di rischio, ai sensi dell'articolo 707 del codice della navigazione è dovuto un diritto fisso pari a € 110,00.

2. Per la valutazione di rischio delle attività aeronautiche, ai sensi dell'articolo 715 del codice della navigazione è dovuto un diritto determinato in applicazione dell'articolo 21.

CAPO VIII

DIRITTI SULLE ATTIVITA' RELATIVE ALLO SPAZIO AEREO

ART.54
Certificazione organizzazioni

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della Certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione*:*

Organizzazioni minori: D = P * 2700

Organizzazioni maggiori: D = P * 13500

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:

Organizzazioni minori: D = P * 1100

Organizzazioni maggiori: D = P *5400

3. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le organizzazioni il cui personale addetto alle attività certificate superi le 15 unità.

4. I diritti di sorveglianza comprendono i diritti dell'eventuale rinnovo.

5. I diritti per l'estensione e le modifiche per le certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento; essi non possono superare quelli di rilascio.

6. I diritti di cui ai commi precedenti non sono dovuti dalle organizzazioni che erogano servizi di navigazione aerea per i quali i costi di sorveglianza sono trasferiti all'ENAC in accordo alla normativa vigente.

7. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti nel caso di certificazioni a favore di enti dell'amministrazione pubblica.

ART. 55
Licenze e certificazione del personale

1. I diritti per il rilascio e la gestione delle licenze e dei certificati per il personale dei servizi di navigazione aerea delle organizzazioni di cui al precedente art. 54 comma 6 sono compresi nei diritti di certificazione e sorveglianza dell'organizzazione.

2. I diritti per il rilascio e la gestione delle licenze e dei certificati per il personale dei servizi di navigazione aerea che non opera presso le organizzazioni di cui al precedente art. 54 comma 6 sono pari a €. 110,00.

3. I diritti per il rilascio dell'abilitazione di Istruttore sono pari ad €. 146,00 e per il rinnovo pari ad €. 110,00.

4. I diritti di cui al comma 2 e 3 non sono dovuti per il rilascio e la gestione delle licenze e dei certificati per il personale dei servizi di navigazione aerea che opera alle dipendenze del Ministero della Difesa.

ART.56
Altre attività soggette a fatturazione

1. I diritti dovuti all'ENAC per:

   - designazione fornitori SNA;
   - riconoscimento dei corsi di studio utili per l'ammissione all'esame di rilascio della Licenza di operatore del servizio informazioni volo;

- approvazione e sorveglianza dei test di accertamento della competenza linguistica;

sono determinati in applicazione dell'art. 21.

2. I diritti relativi alle aree soggette a restrizione per periodi superiori a 90 giorni e zone geografiche sono pari a:
   - €. 330,00 per istituzione
   - €. 110,00 per estensione di validità
3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti nel caso di provvedimenti emanati a favore di enti dell'amministrazione pubblica.

ART.57
Attività aeree minori e manifestazioni aeree

1. Compete un diritto fisso determinato in base all'articolo 21 per il rilascio dei seguenti provvedimenti:
   a. Autorizzazioni relative all'attività VDS;
   b. Autorizzazioni per gli spettacoli pirotecnici ed il lancio di palloni aerostatici, nonché eventi analoghi;
   c. Nulla osta per manifestazioni aeronautiche;
   d. Richieste emissione notam per attività lanci ordinari paracadutisti.

CAPO IX

DIRITTI SULLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE DI ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI

ART. 58
Certificazione d'impresa

1. I diritti per la certificazione d'impresa ad effettuare i servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani sono determinati in applicazione dell'articolo 21, fatto salvo il diritto minimo determinato dalla seguente tariffa:

a. Imprese minori
   Rilascio D = P * 1100

b. Imprese maggiori
   Rilascio D = P * 2200

2. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese maggiori le imprese il cui personale addetto alle attività riconosciute superi le 25 unità.

3. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti dalle società di gestione aeroportuali concessionarie e dai vettori in regime di auto assistenza/autoproduzione.

ART. 59
Sorveglianza

1. I diritti dovuti annualmente, per le attività di sorveglianza in esercizio e/o rinnovo sulle imprese di servizi di assistenza a terra, di cui all'art. 58, sono determinati in applicazione dell'art. 21, con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:

   a. Imprese minori
      D = P * 550

   b. Imprese maggiori
      D = P * 1100

2. I diritti per l'estensione e le modifiche per le certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento; essi non possono superare quelli di rilascio.

3. I diritti per il rilascio e sorveglianza della Attestazione di idoneità tecnica dell'affidatario di servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani sono determinati in applicazione dell'articolo 21.

CAPO X

DIRITTI INERENTI L'ATTIVITA' PER I CONTROLLI DI SICUREZZA

ART.60
Security

1. I diritti per il rilascio ed il rinnovo dell'affidamento o autorizzazione ad Imprese per i controlli di sicurezza sono determinati in applicazione all'articolo 21.

2. La tariffa di cui al comma 1 non si applica alle Società di Gestione Aeroportuale che richiedano l'affidamento in concessione dei predetti servizi.

3. Il diritto per il rilascio o il rinnovo dei Certificati per il personale addetto ai controlli di sicurezza o responsabile della sicurezza è pari a €. 240,00. Il diritto è comunque dovuto per l'esame, in caso di mancato superamento. Per l'estensione delle

abilitazioni sono dovuti i diritti di cui all'art. 21 (non sono dovuti diritti per l'annotazione della Cat. A11); per il trasferimento della certificazione su un altro aeroporto è dovuto un diritto fisso nella misura stabilita dall'articolo 21.

4. I diritti per il rilascio ed il rinnovo delle attestazioni di Agente Regolamentato, Mittenti conosciuti e Fornitori regolamentati di provviste di bordo sono determinati in applicazione all'articolo 21.
5. Per la designazione ACC3, RA3, KC3 è dovuto un diritto fisso pari ad € 110 per singola designazione.
6. Per gli Agenti Regolamentati, i Mittenti conosciuti e i Fornitori regolamentati di provviste di bordo, i diritti relativi a verifiche successive inerenti ulteriori sedi operative o resesi necessarie per la riapertura di sedi operative la cui attività è stata temporaneamente sospesa, sono determinati in applicazione all'articolo 21.
7. I diritti per l'abilitazione dei soggetti che effettuano in subappalto presso il proprio sito i controlli di sicurezza e protezione per conto di un Agente Regolamentato sono determinati in applicazione dell'articolo 21.
8. Il diritto per il rilascio o il rinnovo della certificazione di Istruttore di Sicurezza, con esclusione dei dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, è pari ad € 240,00.
9. I diritti per il rilascio o il rinnovo della certificazione di Validatori della sicurezza dell'aviazione civile nazionale o UE, con esclusione dei dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, è pari ad euro €. 240,00.
10. Per l'approvazione da parte dell'ENAC del programma di sicurezza degli altri soggetti interessati del settore sono dovuti i diritti determinati in applicazione del art. 21.
11. I diritti dovuti per l'attività di rilascio dell'attestazione di conformità degli apparati RX per i controlli di sicurezza, sono dovuti in applicazione dell'art. 21.
12. Nel caso in cui il Comitato degli esperti, costituito da membri ENAC, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, svolga le prestazioni di cui al precedente comma 11 in ambito nazionale fuori sede o fuori dall'Italia, devono essere aggiunte le relative spese di missione anche per i componenti esterni all'ENAC.

CAPO XI

DIRITTI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI MEDICINA AERONAUTICA

ART.61
Centri Aeromedici (AeMC)

1. I diritti per il rilascio del certificato di centro Aeromedico sono determinati in applicazione dell'articolo 21, fatto salvo il diritto minimo determinato dalla seguente tariffa

   a. Centri minori
      Rilascio D = P * 2700

   b. Centri maggiori
      Rilascio D = P * 13500

2. Ai fini del presente articolo sono considerati maggiori i centri in cui operano più di tre esaminatori aeromedici.

3. I diritti dovuti annualmente, per le attività di sorveglianza e/o rinnovo dei centri Aeromedici, sono determinati in applicazione dell'art. 21, con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:

   a. Centri minori
      Rilascio D = P * 1100

   b. Centri maggiori
      Rilascio D = P * 5400

4. I diritti per le variazioni e/o modifiche delle certificazioni sono determinati in applicazione dell'art. 21, essi non possono superare i diritti di rilascio di cui al comma 1.

5. I diritti di cui ai commi precedenti non si applicano ai Centri Aeromedici dell'Aeronautica Militare e del Ministero della Salute.

6. I diritti relativi alla gestione delle procedure di ricorso avverso i giudizi medici sono determinati in applicazione dell'art. 21.

7. Per il trasferimento della documentazione delle informazioni mediche alle Autorità EASA, compete un diritto fisso nella misura stabilita dall'articolo 21.

ART.62
Esaminatori Medici (AME*)*

1. Per il rilascio o il rinnovo del certificato di esaminatore aeromedico (AME) per il rilascio delle certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento di licenze ed attestati aeronautici per il personale navigante e per i controllori del traffico aereo, viene corrisposto all'ENAC un diritto di € 360,00.
2. I diritti per l'estensione e le modifiche delle certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 21 del presente regolamento; essi non possono superare quelli di rilascio.
3. I diritti di cui ai commi precedenti non si applicano agli esaminatori medici che svolgono le funzioni di AME per i fini istituzionali dei Centri Aeromedici dell'Aeronautica Militare e degli ambulatori S.A.S.N. del Ministero della Salute.
4. Il costo per la partecipazione a n.1 giornata di Formazione per Esaminatori Medici su piattaforma dedicata è pari a €.150,00, pro capite.
5. Il costo per la partecipazione al Workshop annuale per Esaminatori Medici è pari a €.100,00 pro capite.

CAPO XII

DIRITTI SU ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA OPERATORI UAS

ART.63
Registrazione UAS

1. Per la registrazione degli UAS certificati o impiegati in operazioni svolte con livello SAIL uguale o maggiore a SAIL V compete un diritto fisso nella misura stabilita dall'articolo 21.

Art 64
Entità Riconosciute per l'addestramento dei Piloti UAS

1. I diritti dovuti all'ENAC per il riconoscimento dell'impresa, per Rilascio ed attività di sorveglianza, ad effettuare l'addestramento dei Piloti UAS sono determinati in applicazione degli articoli 21 e 35, in relazione alla durata delle prestazioni per tipologia di impresa quale Impresa minore.
2. I diritti dovuti all'ENAC per le attività relative a variazioni e/o modifiche sono determinati in applicazione dell'art. 21.

ART.65
Light UAS Certificate (LUC)

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio del Certificato LUC e sorveglianza sono determinati in applicazione degli articoli 21 e 36 in relazione alla durata delle prestazioni per tipologia di impresa quale Impresa minore per Operatori con Privilegi relativi a operazioni svolte con livello SAIL uguale o maggiore a SAIL III.
2. I diritti minimi previsti dal comma 1 sono ridotti del 50 per cento per gli Operatori cui sia stato riconosciuto il Privilegio di operazioni UAS fino a SAIL II.
3. I diritti dovuti all'ENAC per le attività relative a variazioni e/o modifiche sono determinati in applicazione dell'art.21.

ART.66
Diritti per Attività varie

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio di Autorizzazione per le attività di seguito elencate sono determinati in applicazione dell'articolo 21:

   a. Attività di rilascio, rinnovo, sorveglianza, variazioni e/o modifiche alle autorizzazioni operative in categoria specifica.

   b. Attività di istituzione e gestione Sandbox di Regolazione o Sandbox Tecnica e attività di valutazione /pre-fattibilità di progetti innovativi.

   c. Attività di Istituzione U-Space.

   d. Istituzione corridoio VCA per operazioni di mobilità aerea innovativa.

   e. Approvazioni traiettorie VCA ad operatori mobilità aerea innovative

2. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio dell'attestato di competenza per i piloti UAS sono pari ad €. 30,00.

ART.67
Attività aeromodellistica

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio di Autorizzazione di Club/Associazione di Aeromodellismo rilasciati a far data dal 01 luglio 2024 sono pari ad € 330,00.
   Nel caso di approvazione all'inserimento di nuova base operativa è previsto un diritto fisso pari a €. 110,00, per ogni base da approvare.

2. I diritti dovuti all'ENAC per le attività di sorveglianza, variazioni e/o modifiche sono determinati in applicazione dell'art.21.

CAPO XIII

AUTORITA' DI NOTIFICA

ART. 68
Diritti di Notifica

1. I diritti dovuti all'ENAC per attività di notifica ai sensi dell'art.18 del Reg. UE n.2019/945 sono pari ad un diritto fisso di €. 250.
2. I diritti dovuti all'ENAC per il monitoraggio ed il controllo dell'attività svolta dall'Organismo Unico di Accreditamento, ai sensi dell'art.9 della Convenzione ENAC/ACCREDIA, sono determinati in applicazione dell'art.21.
3. I diritti dovuti all'ENAC per le attività quale Autorità di Vigilanza di Mercato (rif. Reg. (EU) n. 2019/945) per la vigilanza di mercato e le verifiche di conformità sono determinati in applicazione dell'art. 21.

CAPO XIV

DIRITTI SULLE ATTIVITA' RELATIVE AL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI PERICOLOSE

ART. 69
Organizzazioni di Addestramento per il Trasporto aereo delle merci pericolose

1. I diritti dovuti all'ENAC per l'approvazione delle Organizzazioni di Addestramento per il Trasporto aereo delle merci pericolose, sono determinati in applicazione dell'art. 21 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

   Imprese minori: D = P * 2700

   Imprese maggiori: D = P * 13.500

2. Ai fini del presente articolo sono considerate minori le imprese il cui numero di istruttori è minore o uguale a 5.

3. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza dell'approvazione di cui al comma 1 sono determinati in applicazione dell'art. 21, in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua, applicabile secondo la seguente relazione:

   Imprese minori: D = P * 1100

Imprese maggiori: D = P * 5400

ART. 70
Diritti per il Rilascio di specifiche Autorizzazioni (Esenzioni/Approvazioni)

1. I diritti per le prestazioni per rilascio di un'autorizzazione relative al trasporto di merci pericolose sono determinati in applicazione dell'art. 21, con un diritto minimo previsto di €. 550,00.

2. Per le richieste pervenute da MAECI non è richiesto alcun diritto.

3. Nel caso di Rilascio Pareri per altre Amministrazioni Statali I diritti di cui al comma 1 verranno richiesti all'utente a favore del quale è richiesto il parere.

ART. 71
Diritti per Attività ispettiva sulle organizzazioni della filiera delle Merci pericolose

1. I diritti per le prestazioni relative all'attività ispettive sulle organizzazioni della filiera delle Merci pericolose sono determinati in applicazione dell'art. 21

2. Non rientrano nelle previsioni del comma 1 le attività ispettive finalizzate alla sorveglianza delle Organizzazioni di addestramento per le merci pericolose di cui all'articolo 69.

CAPO XV

NORME FINALI

ART.72
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, è trasmesso, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Entro quindici giorni dal ricevimento, da parte dell'Ente, del decreto interministeriale di approvazione, l'Ente provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'ENAC.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'ENAC www.ENAC.gov.it; nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verrà dato avviso della pubblicazione sul sito dell'ENAC del presente regolamento.

ALLEGATO A

NOTA BIBLIOGRAFICA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PER LE TARIFFE ENAC

Di seguito si elencano le norme di riferimento relative ai diversi articoli del Regolamento per le Tariffe:

- Articolo 4 – comma 2: **d.lgs.231/2002 articolo 4**
- Articolo 4 – comma 3: **Articoli 1193 e 1194 del c.c e d.lgs.231/2002 articolo 5**
- Articolo 22 – comma 4: **l'Annesso 6 – Parte I della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale, capitolo I – definizioni tempo di volo**
- Articolo 30 – comma 1: **Sottoparte J del Regolamento (UE) n. 748/2012**
- Articolo 31 – comma 1: **Sottoparte G del Regolamento (UE) n. 748/2012**
- Articolo 32 – comma 1: **Sottoparte F del Regolamento (UE) n. 748/2012**
- Articolo 33 – comma 3 Ditte di Manutenzione: **Allegato II (PARTE 145) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 e successivo Regolamento (UE) n. 2021/1963 e ss.mm.ii.**
- Articolo 33 – comma 3 CAO: **Allegato V quinquies (PARTE CAO) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 e ss.mm.ii.**
- Articolo 33 – comma 3 Centri di Verifica Ripiegamento Paracadute: **Regolamento Tecnico (Quarto /42/C)**
- Articolo 33 – comma 3 Laboratori: **Regolamento Tecnico (Quarto /42/C)**
- Articolo 34 – comma 1 Imprese Addestramento Tecnico: **Parte 147 del Regolamento (UE) n. 1321/2014**
- Articolo 35 – comma 1 Imprese Addestramento Personale Navigante (ATO): **Regolamento (UE) n. 1178/2011 e ss.mm.ii.**
- Articolo 35 – comma 1 Organizzazioni Registrate in Declared Training Organization (DTO) : **Regolamento (UE) n. 2018/1119**

- Articolo 35 – comma 1 Scuole di Paracadutismo: **DM. 467/92 del 25/06/1992 - Sez. 4**
- Articolo 35 – comma 1 Centri di valutazione Language Proficiency Requirements: **AMC 1 della FCL.055 del Regolamento (UE) 1178/2011**
- Articolo 36 – comma 1 Certificato di Operatore Aereo (COA): **Regolamento (UE) n. 965/2012 (Air OPS)**
- Articolo 36 – comma 1 Certificato di Operatore Aereo (COAN): **Regolamento ENAC Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012**
- Articolo 36 – comma 3 Certificato per OPS PALLONI: **Regolamento (UE) 2018/1139, al Regolamento (UE) 2018/395 e alle AMC e GM pubblicate da EASA**
- Articolo 36 – comma 3 Certificato per DEC - SPOHR: **Regolamento (UE) 965/2012**
- Articolo 36 – comma 4 Organizzazioni per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità continua (CAMO): **Allegato V quater (PARTE CAMO) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 e ss.mm.ii.**
- Articolo 37 – comma 4 Licenza temporanea di trasporto aereo: **Regolamento (UE) 1008/2008**
- Articolo 41 – comma 1 Prestazioni Peritali: **D.P.R. 27/07/1988 n. 352 artt. 15 1° comma e 11.**
- Articolo 48 – Infrastrutture Impianti e sistemi – Fasi progettuali: **D.LGS. 31 marzo 2023 n.36 articolo 41 - 1° comma - punto a)**
- Articolo 49 – Programmi, piani ex art. 17 Legge 135/97, piani di sviluppo e piani regolatori
- Articolo 54 – comma 6 Certificazioni Organizzazioni: **Regolamenti (UE) 1794/2006, 550/2004 e ss.mm.ii.**

- Articolo 69 – comma 1 Organizzazioni di Addestramento per il Trasporto Aereo delle Merci Pericolose: **Regolamento ENAC sul Trasporto Aereo delle Merci Pericolose e Annesso 18 ICAO**